

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2208 del 08/05/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOCALITA' PARTITORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2276 del 08/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. **AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOCALITA' PARTITORE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo al Servizio Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della **AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** avente sede legale in Comune di Gossolengo (PC), Loc. Partitore, presentata ai sensi della vigente normativa, al Suap del Comune di Gossolengo e trasmessa dallo stesso con nota del 24 dicembre 2018 con prot. n. 12934 (acquisita agli atti con prot. n. 3377 in data 10/01/2019), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività da svolgersi nello stabilimento di nuova realizzazione sito in Comune di Gossolengo, località Partitore;

Appurato che l'istanza di cui trattasi è stata presentata per acquisire i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Verificato che:

- l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo insediamento produttivo consistente in una stalla per allevamento di bovini da carne e un impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici e biomasse, con produzione di energia da biogas, dalla potenza di 300 KW elettrici, e relative opere connesse;
- la potenza termica del motore a biogas è pari a 732 kW, pertanto lo stesso rientra tra gli impianti scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non è soggetto all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- in relazione ai dati progettuali, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, risulta essere pari a 390 capi vitelloni da carne;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione prevede anche l'inserimento di reflui zootecnici extra-aziendali e di biomasse agricole prodotte a scopo energetico;
- lo scarico finale S1 nel corpo idrico superficiale è composto da acque reflue industriali in quanto risulterà costituito dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici e i reflui derivanti dalla piazzola di lavaggio dei mezzi agricoli,

- le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, trattati con degradatore e fossa Imhoff, unitamente alle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi agricoli, queste ultime trattate in dissabbiatore e disoleatore a coalescenza, verranno sottoposte a depurazione biologica in impianto ad ossidazione totale a fanghi attivi dimensionato per 2 A.E., prima dello scarico finale;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "canale privato interpodereale" confluyente nel rio Forbicino del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Richiamati integralmente i contenuti dei verbali delle sedute delle Conferenze di Servizi tenutesi rispettivamente in data 30/01/2019 ed in data 5/4/2019;

Richiamate, altresì, integralmente le risultanze della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 19/04/2019, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio alla **AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA**, per l'attività da svolgersi nello stabilimento di nuova realizzazione sito in Comune di Gossolengo, loc. Partitore, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

Atteso che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione dell'intervento che verrà assentito con apposito provvedimento di competenza comunale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la *Deliberazione* della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la *Legge Regionale* n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la *Legge Regionale* n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi nella seduta conclusiva del 19/4/2019 che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA**, per l'attività da svolgersi nello stabilimento di nuova realizzazione sito in Comune di Gossolengo, loc. Partitore;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla **AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** (C. FISC. 01314090331), per l'attività da svolgersi nello stabilimento di nuova realizzazione sito in Comune di Gossolengo, loc. Partitore. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
2. **di stabilire** per quanto attiene **le emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. i seguenti **limiti e prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, prestando particolare attenzione ai percorsi interessanti il conferimento di quelli di provenienza extraaziendale;
 - d) al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse il letame in ingresso deve essere alimentato al digestore nel più breve tempo possibile e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla Delib. G.R. 1495/2011;
 - e) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - f) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpa di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - g) visto il parere favorevole del Comune di Piacenza con loro prot. 46230 del 19.04.2019 a condizione che qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto e qualunque impatto di tipo odorigene e acustico che possa avere effetti sui ricettori presenti nel Comune di Piacenza sia tempestivamente comunicato all'ufficio Servizi Pubblici di Impatto Ambientale;
 - h) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - i) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime degli impianti. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpa prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere,

entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;

- j) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
- k) il biofiltro deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare i tre mesi;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di impartire** per lo scarico **scarico di acque reflue industriali**, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale privato interpodereale" confluyente nel Rio Forbicino del Consorzio di Bonifica le seguenti prescrizioni:

- a) nel pozzetto di prelievo fiscale lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza -del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento del refluo
- c) tutti i pozzetti di ispezione e le botole di manutenzione degli impianti devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza;
- d) venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti dell'impianto di trattamento e depurazione. Con opportuna periodicità dovranno essere asportati i fanghi, le sabbie e le emulsioni oleose dal sistema di depurazione al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- e) la documentazione relativa alle operazioni pulizia e manutenzione dell'impianto di trattamento e depurazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. Le procedure di smaltimento delle sostanze derivanti da tali operazioni dovranno risultare conformi a quanto previsto in materia di rifiuti dal D.Lgs. n. 152/06 Parte Quarta ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale di tali sostanze dovrà essere tenuto presso l'attività e reso disponibile per i controlli degli organi di vigilanza;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- g) la rete di fognatura dell'insediamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dei pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque della piazzola di lavaggio mezzi;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC o Fax) ad ARPAE ed al Comune di Gossolengo indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si in-

tende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, deve essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto.

4. di impartire per d'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

- a) al momento della messa in funzione dell'allevamento e dell'impianto, deve presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 2667 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino extra-aziendale): 8842 tonn/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio loiessa, sorgo, triticale): 2700 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 757 tonn/anno;
 - TOTALE: 14966 tonn/anno;
- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g) con cadenza annuale il gestore dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n. 3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

5. di fare salvo che:

- il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e s.m.i. ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- relativamente al motore a biogas deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche e industriali o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Autorità Competente;

6. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Gossolengo per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Gossolengo (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.